

548. Regio decreto 30 marzo 1936 n. 636. Approvazione del nuovo Statuto della Società Italiana degli Autori ed Editori.

Questo decreto è stato pubblicato in Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, Istituto poligrafico dello Stato, Roma, 1936, n. 636, ed in GU 28 aprile 1936 n. 98. È entrato in vigore il 14 aprile 1936.

Vittorio Emanuele III, per grazie di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia
Visto il regio decreto 24 giugno 1935, n. 1009, che costituisce il Ministero per la Stampa e la propaganda;

Visto il regio decreto legge 3 febbraio 1936, n. 439, contenente norme per il trasferimento al Ministero per la stampa e la propaganda delle attribuzioni in materia di diritto di autore;

Visto il regio decreto 22 agosto 1935;

Visto il regio decreto 1° febbraio 1891, n. LIII (parte speciale), col quale la Società italiana autori fu eretta in ente morale e ne fu approvato lo statuto;

Visto il regio decreto 6 maggio 1932, n. 685;

Visto il decreto del Capo del Governo 17 settembre 1933, con il quale furono conferiti, per la durata di mesi sei, al presidente della Società italiana autori ed editori, on. Avv. Diino Alfier, i poteri di Consiglio generale, del Comitato direttivo e delle Commissioni di sezione della Società stessa, allo scopo di promuovere ed attuare opportune riforme dell'ordinamento e dei servizi dell'Ente;

Visti i successivi decreti del Capo del Governo, con i quali i predetti poteri furono prorogati al 30 aprile 1936;

Visto il nuovo testo di statuto presentato per l'approvazione, dal commissario straordinario della Società;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la stampa e la propaganda;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. È approvato lo statuto organico della Società Italiana degli Autori ed Editori, nel testo annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente, in sostituzione del testo approvato con regio decreto 6 maggio 1932, n. 685.

STATUTO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI

1. La Società italiana degli autori ed editori ha sede in Roma.

2. Oggetto della Società è la tutela giuridica ed economica delle opere dell'ingegno.

La Società ha, in particolare, la funzione:

a) di concedere i permessi per l'utilizzazione di opere affidate alla sua tutela da parte dei propri iscritti e di determinare, esigerne e ripartirne i proventi;

b) di emettere pareri nella materia della protezione giuridica ed economica delle opere dell'ingegno, ove ne sia richiesta dai singoli Ministeri, dal P.N.F. e dipendenti organizzazioni, dagli Enti confederali e corporativi e da quelli comunque posti sotto il controllo dello Stato;

c) di provvedere allo studio di questioni giuridiche ed economiche nella materia suddetta.

La Società può assumere, per conto dello Stato e di enti pubblici e privati, servizi di accertamento e di percezione di tasse, contributi e diritti.

Essa può attuare forme di previdenza a favore degli iscritti. Può infine svolgere attività idonee a favorire lo sviluppo del patrimonio letterario e artistico della Nazione.

3. La Società può assumere la rappresentanza di Enti o di singoli, italiani e stranieri, per l'esercizio e la tutela dei diritti d'autore ad essi spettanti, anche senza che tale rapporto importi la iscrizione alla Società ai sensi dell'art. 5.

Può del pari delegare la propria rappresentanza generale o particolare a Enti o singoli, italiani o stranieri, per l'esercizio all'estero dei diritti la cui tutela è ad essa affidata.

TITOLO II
DEGLI ISCRITTI

4. Possono essere iscritti alla Società secondo le norme di regolamento, i cittadini e gli Enti italiani che siano autori, editori, produttori cinematografici, editori di dischi grammofonici o in genere creatori o realizzatori di opere dell'ingegno e che, nel contempo, siano titolari di diritti di autore.

Possono anche essere iscritti i cittadini italiani che abbiano particolare competenza nella materia del diritto di autore.

La qualità di iscritto è incompatibile con quella di impiegato o agente della Società.

5. L'iscrizione importa l'applicazione e l'impegno alla osservanza delle norme di statuto e di regolamento vigenti e di quelle successive all'iscrizione, e l'obbligo del pagamento dei contributi sociali regolarmente deliberati.

Dal momento dell'iscrizione la tutela dei diritti di autore dell'iscritto è esercitata dalla Società in Italia, Colonie e Possedimenti italiani, e in quei Paesi stranieri nei quali la Società è rappresentata a norma del comma 2 dell'art. 3.

L'iscrizione è impegnativa per dieci anni, e si rinnova tacitamente per un egual periodo ove l'iscritto non denunci il mandato sei mesi avanti la scadenza del decennio, e così successivamente.

L'iscritto che denunci il mandato rimane impegnato per il periodo di tempo residuo a raggiungere il decennio e, comunque, per tutto il tempo di durata dei contratti stipulati dalla Società nell'interesse dell'iscritto anteriormente alla denuncia del mandato.

La Società può denunciare il mandato in qualsiasi momento, con preavviso di almeno sei mesi. La denuncia deve essere motivata ed adottata con le forme prescritte per le sanzioni disciplinari, anche se la denuncia non sia deliberata per motivi disciplinari.

TITOLO III

ORDINAMENTO INTERNO

6. La Società svolge la sua attività a mezzo degli ufficiali della Direzione generale e a mezzo di agenzie e rappresentanze in Italia e all'estero.

7. Le opere, la cui tutela è affidata alla Società, sono assegnate alle Sezioni appresso indicate, come segue:

- alla Sezione drammatica operette e riviste; le opere drammatiche, le operette, le riviste, le composizioni drammatiche scritte appositamente per la radio;
- alla Sezione lirica: le opere liriche, gli oratori;
- alla Sezione musica: i pezzi staccati di opere liriche e di operette e riviste, le composizioni musicali di ogni genere, con o senza parole;
- alla Sezione libro: le opere letterarie, scientifiche ed artistiche;
- alla Sezione cinema: i film cinematografici.

Le opere sono così assegnate qualunque sia il mezzo della loro divulgazione.

Tuttavia le riproduzioni fotomeccaniche sono di competenza di apposita Sezione "Riproduzioni fonomeccaniche".

Il Consiglio di amministrazione può deliberare la costituzione di altre Sezioni, nonché la soppressione o la fusione o modificazione delle Sezioni stesse.

8. L'amministrazione della Società è unitaria e le Sezioni non hanno alcuna autonomia amministrativa.

L'assegnazione delle opere alle singole Sezioni è devoluta alla Direzione generale. In caso di opposizione da parte dell'interessato il Consiglio di amministrazione, con decisione non sottoposta ad impugnativa amministrativa o giudiziaria, delibera insindacabilmente sull'assegnazione definitiva dell'opera.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

9. Presidente. – Il presidente è designato dal Ministro per la stampa e la propaganda ed è nominato con decreto Reale su proposta del Capo del Governo. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

È di diritto presidente di tutti gli organi sociali collegiali, adempie a tutte le funzioni che gli sono attribuite dal presente statuto e dai regolamenti.

Sovrintende all'andamento della Società, e di esso è responsabile in specie per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione ed il coordinamento dell'attività delle Sezioni; rappresenta legalmente la Società anche di fronte a terzi; nomina e revoca, sentito il direttore generale, il capo dell'Ufficio legale, i vice direttori di

Sezione e gli agenti principali, ai sensi del regolamento del personale; in caso d'urgenza dispone per i provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio di amministrazione, informandone il direttore generale, e ne riferisce, appena possibile al Consiglio stesso. In caso di sua assenza od impedimento è sostituito da un membro del Consiglio di amministrazione da lui designato.

10. Il Consiglio di amministrazione. – La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione così composto:

- a) dal Presidente della Società che lo presiede;
 - b) da tre membri di cui almeno due autori, designati dalla Confederazione fascista professionisti ed artisti;
 - c) da tre membri di cui almeno due editori, designati dalla Confederazione fascista professionisti ed artisti;
 - c) da tre membri di cui almeno due editori, designati dalla Confederazione fascista degli industriali;
 - d) da un rappresentante del Ministero delle finanze;
 - e) da un rappresentante del Ministero per la stampa e la propaganda.
- I membri di cui alle lettere b), c) ed e) sono nominati dal Ministro per la stampa e la propaganda con suo decreto.

Il membro di cui alla lettera d) è nominato dal Ministro per le finanze con suo decreto.

Le funzioni di segretario del Consiglio sono affidate a persona nominata dal Consiglio stesso su designazione del presidente.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

In caso di dimissioni o di vacanza di un posto di membro del Consiglio, la sostituzione dovrà avvenire con altro membro designato dallo stesso organo dal quale era stato designato quello da sostituire e con decreto rispettivamente del Ministro per la stampa e la propaganda o del Ministro per le finanze.. il membro subentrante durerà in carica per il periodo in cui sarebbe rimasto in carica il membro sostituito.

11. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, quando ne avvisi la necessità ovvero su richiesta di almeno tre dei suoi componenti.

Normalmente il Consiglio deve adunarsi quattro volte all'anno. La convocazione del Consiglio deve essere fatta in via normale almeno sette giorni prima della riunione, e nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti da trattare. In caso di particolare urgenza il Consiglio può essere convocato col preavviso di soli due giorni.

Per la validità dell'adunanza occorre la presenza di almeno quattro componenti incluso il presidente. Alle deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità ha prevalenza il voto di chi presiede.

12. Al Consiglio di amministrazione è affidata la gestione generale della Società con i più ampi poteri e facoltà a norma del presente statuto e del regolamento.

Più specialmente delibera:

- 1) sulle direttive e sulle questioni di massima riguardanti l'attività della Società;
- 2) sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo;
- 3) sul regolamento organico del personale e sui regolamenti generali;
- 4) sulla nomina dei membri della Consulta legale;
- 5) sulla nomina e sulla revoca del direttore generale;
- 6) sulle domande di iscrizione alla società;
- 7) su assunzioni di servizi di accertamento e di esazione di contributi, tasse, e diritti di cui al penultimo comma dell'art. 2;
- 8) sui ricorsi in materia disciplinare a norma del successivo art. 30;
- 9) sugli argomenti sui quali si siano pronunciate in via consultiva le Commissioni di sezione;
- 10) sugli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione.

13. Commissioni di sezione. – Per le seguenti Sezioni della Società è costituita una Commissione di sezione. Ogni commissione è presieduta dal presidente della Società ed è composta di autori e di editori nominati dal Consiglio di amministrazione su designazione delle rispettive Associazioni sindacali nel modo seguente:

- per la *Sezione drammatica, operette e riviste*: da due autori di opere drammatiche, da un autore di operette e riviste e da tre editori concessioni di diritti di rappresentazione delle opere suddette;

- per la *Sezione lirica*: da un autore della parte letteraria e da due autori di musica di opere liriche e da tre editori di opere liriche;

- per la *Sezione musica*: da un autore della parte letteraria di composizioni musicali, da un autore della musica di opere liriche e da un autore di altre commissioni musicali e da tre editori di musica;

- per la *Sezione cinema*: da due autori scelti fra gli autori e sceneggiatori di opere cinematografiche e da due produttori di film cinematografici;

- per la *Sezione libro*: da due autori di libri e da due editori di libri-

La designazione deve cadere su iscritti alla Società che siano altresì iscritti alla Associazione sindacale della categoria interessata.

I membri delle Commissioni di sezione durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

14. Le Commissioni di sezione hanno carattere consultivo e sono convocate dal Presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno, per esprimere il loro parere su questioni che interessano la Sezione corrispondente.

Le Commissioni di sezione debbono essere convocate per esprimere il loro parere:

a) sulle domande di iscrizione alla società

b) sulle misure dei compensi per diritti di autore sulle opere assegnate alla Sezione corrispondente;

c) sui criteri di ripartizione dei diritti relativi al repertorio.

Esse possono prestare ufficio per conciliare controversie tra gli iscritti relative ai reciproci rapporti in ordine alle opere amministrare dalla Società.

Le Commissioni di sezione adempiono infine a tutte le funzioni che siano loro devolute dalla statuto e dal regolamento.

15. *Consulta legale.* – La consulta legale è composta:

a) dal Presidente della Società;

b) da sei membri eletti dal Consiglio di amministrazione tra giuristi italiani particolarmente competenti nella materia del diritto d'autore;

c) dal rappresentante del Ministero delle finanze di cui alla lettera d) dell'articolo 10;

d) da un rappresentante del Ministero per la stampa e la propaganda;

e) da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;

f) dal capo dell'Ufficio legale della Società, che funziona da segretario.

La Consulta è presieduta dal Presidente della Società.

Nomina nel suo seno il vice presidente su proposta del presidente.

I membri di cui alla lettera b), d), ed e) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

16. La Consulta legale:

a) attende ad ogni studio relativo al diritto di autore;

b) da parere sul tema di diritto di autore sulle questioni che le vengono sottoposte dal presidente per iniziativa di esso o dietro domanda di iscritti, nonché su questioni giuridiche di particolare importanza che interessano la Società e che le vengono sottoposte dal presidente o dal Consiglio;

c) da pareri in tema di diritto di autore di cui all'art. 2 lettera b) del presente statuto, sulle questioni che le vengono sottoposte dagli organi ministeriali, corporativi e sindacali, dal PNF, nonché dagli Enti pubblici e nazionali;

d) si costituisce in Collegio arbitrale con la partecipazione di almeno tre membri nominati dal presidente e accettati dalle parti contendenti per decidere controversie tra iscritti, in tema di diritto di autore quando questi lo richiedano;

e) assolve a tutte le altre funzioni conferite dallo statuto e dal regolamento.

17. *Commissione di disciplina.* – la commissione di disciplina è composta da un consigliere di Stato che la presiede, nominato dal presidente del Consiglio di Stato e da quattro membri. tali membri sono nominati annualmente dal Consiglio di amministrazione e scelti fra i componenti degli organi sociali.

Le funzioni di segretario della Commissione sono affidate a persona nominata dal presidente della Commissione, su proposta del presidente della Società che lo sceglierà tra i funzionari della Società stessa.

18. La Commissione di disciplina ha funzioni disciplinari nei confronti degli iscritti ai sensi degli articoli di cui al successivo titolo VIII di questo statuto.

Le modalità di funzionamento della Commissione di disciplina sono stabilite dal regolamento.

19. Incompatibilità per la partecipazione degli organi sociali. – Non possono far parte degli organi sociali e da essi decadono gli iscritti nonché i rappresentanti, procuratori o funzionari di ditte iscritte o comunque amministrate dalla Società che si trovino ad avere esposizioni debitorie verso la Società stessa.

TITOLO V

20. Direttore generale. – Il direttore generale è nominato e revocato dal Consiglio di amministrazione su proposta del presidente: dirige gli uffici ed i servizi centrali e periferici della Società.

Il personale centrale e periferico è alle dipendenze del direttore generale cui è dovuta la nomina e la revoca del personale stesso per delega del presidente salvo quanto è disposto nell'art. 9 di questo statuto.

Provvede all'esecuzione delle deliberazioni e decisioni degli organi sociali e, d'intesa con il presidente, alle spese, nei limiti di bilancio di previsioni.

Esercita infine tutte le funzioni che gli siano delegate dal presidente e dal Consiglio di amministrazione. Egli interviene con voto consultivo alle riunioni di tutti gli organi sociali.

21. Firma della Società – La firma della Società spetta al presidente.

La firma e la rappresentanza della Società spettano altresì al direttore generale per l'esercizio delle funzioni a lui attribuite ai sensi del presente statuto.

Il Consiglio di amministrazione su designazione del presidente può conferire, determinandone i limiti, le condizioni e modalità, la firma della Società anche ad altri funzionari.

TITOLO VI

ANNO FINANZIARIO – BILANCIO – FONDO DI RISERVA.

22. L'esercizio finanziario si inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

23. Costituiscono entrate della Società:

- a) i contributi dovuti agli iscritti nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione;
- b) le provvigioni sui servizi eserciti dalla Società;
- c) gli interessi e le altre rendite;
- d) gli eventuali altri contributi di Enti e singoli o qualunque altra somma o provento che a qualsivoglia titolo le pervenga o le spetti in relazione alla propria attività.

24. Gli avanzi netti risultanti dal bilancio annuale sono devoluti come segue:
90 per cento al fondo di riserva ordinario;
10 per cento ad un fondo di riserva straordinario;
fino al raggiungimento, da parte del primo di questi fondi, della somma minima di L. 7.000.000, dopo che gli avanzi netti saranno invece devoluti come segue:
40 per cento al fondo di riserva ordinario;
60 per cento al fondo di riserva straordinario.

Dal fondo di riserva ordinario non potranno essere effettuati prelevamenti se non per saldare eventuali risultanze passive di bilancio e dopo aver prima utilizzato al medesimo scopo le eventuali disponibilità del fondo di riserva straordinario.

Ove si verificassero tali prelevamenti, gli utili netti di bilancio dei successivi esercizi dovranno essere devoluti fino alla totale reintegrazione della somma in precedenza esistente nel fondo di riserva ordinario, nella misura del

- 90 per cento al fondo di riserva ordinario; ù
 - 10 per cento al fondo di riserva straordinario;
- e, successivamente, nelle percentuali sopra stabilite a seconda dell'entità raggiunta dal fondo di riserva ordinario.

Il Consiglio di amministrazione potrà determinare l'utilizzazione del fondo di riserva straordinario anche per corrispondere alle finalità di cui all'ultimo alinea dell'art. 2 dello statuto.

25. Per ciascun esercizio deve essere compilato un bilancio preventivo ed uno consuntivo di tutte le entrate e spese. Il bilancio consuntivo sarà sottoposto per l'approvazione al Consiglio di amministrazione non oltre il mese di maggio di ogni anno.

TITOLO VII

COLLEGIO DEI REVISORI

26. Il Collegio dei revisori è composto di tre membri effettivi e tre supplenti. Uno dei revisori effettivi è nominato dal Ministero della stampa e la propaganda, uno dalla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti e uno dalla Confederazione fascista degli industriali. I tre supplenti sono nominati, rispettivamente, dal Ministero e dalla due Confederazioni predette.

Solo nel caso di vacanza di un posto di revisore effettivo subentra il supplente in ordine di età.

I revisori possono essere scelti anche tra i non iscritti alla Società, durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

Il Consiglio di amministrazione determina ogni anno in sede di approvazione del bilancio consuntivo, la misura della retribuzione da assegnarsi ai revisori effettivi.

Al collegio dei revisori è devoluta la verifica delle scritture sociali e la revisione contabile del bilancio.

Ogni anno, almeno un mese prima di essere sottoposto all'approvazione del Consiglio di amministrazione, il bilancio consuntivo dovrà essere presentato ai revisori che compileranno una relazione per il Consiglio di amministrazione.

TITOLO VIII

SANZIONI A CARICO DEGLI ISCRITTI

27. L'iscritto il quale contravvenga a disposizioni statutarie o regolamentari o vengo ameno agli impegni assunti con la Società è passibile di provvedimenti disciplinari indipendentemente dalle responsabilità di diritto comune verso l'Ente, gli altri iscritti o verso terzi.

Le sanzioni disciplinari sono le seguenti:

- a) censura;
- b) multa da L. 100 a L. 10.000;
- c) decadenza dalla qualità di iscritto.

28. La censura è applicata per lievi mancanze.

La multa è inflitta per mancanze più gravi o per recidiva delle mancanze che diedero luogo a censura.

La decadenza dalla qualità di iscritto è applicata quando l'iscritto abbia commesso azioni che siano incompatibili con detta qualifica.

29. Le sanzioni sono applicate dal presidente su proposta della competente Commissione di sezione.

Le sanzioni devono essere motivate e possono essere pubblicate sul Bollettino sociale.

30. Contro i provvedimenti di sanzione di cui alle lettere a), b) dell'art. 27, l'iscritto può ricorrere alla Commissione di disciplina e contro le sanzioni di cui alla lettera c) dell'art. 27 al Consiglio di amministrazione.

Il ricorso deve essere presentato entro il termine di quindici giorni dalla data di comunicazione del provvedimento e ha effetto sospensivo solo per la sanzione della decadenza dalla qualità di iscritto.

31. Le norme contenute nel presente titolo si sono applicabili anche ai mandanti di cui all'art. 3, salvo che non sia altrimenti disposto nell'atto di mandato.

32. Il regolamento determinerà le norme di procedura in materia di sanzioni.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

33. Il presidente della Società può convocare, quando lo ritenga opportuno, determinati gruppi o categorie di iscritti, di rappresentanti di organismi sindacali e corporativi, di enti culturali ed economici, per studi su questioni di carattere generale o particolare o per comunicazioni di decisioni o direttive che interessano la società.

34. I membri del Consiglio di amministrazione, delle Commissioni di sezione, della Consulta legale e della Commissione di disciplina che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, saranno dichiarati decaduti dalla carica.

35. Entro il 31 dicembre 1936 saranno emanati il regolamento generale della Società e il regolamento del personale.

Sino all'emanazione di detti regolamenti, si applicheranno quelli vigenti, in quanto le singole disposizioni non siano in contrasto con quelle del presente statuto.

Il regolamento generale determinerà le norme transitorie circa la situazione degli attuali soci, che non sono in possesso dei requisiti necessari per acquistare la qualità di iscritti, ai sensi dell'art. 4 del presente statuto.